DELIBERA N. 1 del 6/06/2024

- Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508; • Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 di approvazione del regolamento contenente i criteri di esercizio dell'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- Visto il D.P.R. n. 295/2006 per la designazione di tre nominativi da proporre al Ministro dell'Università e della Ricerca per la nomina del Presidente dell'Istituzione;
- Visto il Decreto Dirigenziale n. 49 del 19/03/2004 che approva lo Statuto di questa Accademia;
- Visto il Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 470 - Dottorati di ricerca AFAM;
- Vista la nota del Mur n. 9166 del 13/05/24 – Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 470 - Dottorati di ricerca AFAM – Modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni.
- Viste le Linee Guida ANVUR per l'accreditamento dei Dottorati di Ricerca delle Istituzioni Afam;
- Ritenuto di dover procedere in base a quanto previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto ministeriale del 21.02.2024, n. 470, il quale prevede che la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca debba contenere "altresì la proposta di adeguamento del regolamento didattico generale al presente decreto";
- Visto il Regolamento Didattico Generale dell'Accademia di Belle Arti di Napoli Prot.n. 1922 del 10.5.2012.
- Vista la nota Mur 30353 del 30.5.2024

Il Consiglio Accademico all'unanimità dei presenti delibera:

Art.1) di modificare il vigente regolamento Didattico generale con esclusivo riferimento alle modalità di attivazione dei nuovi percorsi Dottorali previsti dal citato Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 470 - Dottorati di ricerca AFAM, in conformità a quanto indicato dalla nota MUR n.9166 del 13.5.2024, in riferimento ai punti riportati nell'allegato 1 alla presente delibera.

Art.2) di darne tempestiva comunicazione al Ministro dell'Università e della Ricerca per il seguito di competenza.

IL SEGRETARIO
(Prof.ssa Ludovica Caniparoli)

IL PRESIDENTE
(Prof. Giuseppe Gaeta)

IL DIRETTORE
Prof. Giuseppe Gaeta

Allegato 1

In conformità con quanto richiesto con nota MUR 9166 del 13.5.2024 avente a oggetto ***Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 470 - Dottorati di ricerca AFAM – Modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni,*** si approvano le seguenti modifiche e integrazioni al Regolamento Didattico dell'Accademia di Belle Arti di Napoli

1.
Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso.
Il collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa.
In caso di risposta positiva, l'Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi.

2.
Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM.
Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.
I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti.
Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi.
In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

3.
Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato.
A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso.
Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta.
I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno.
Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato."

4.

Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa).

Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.

Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.

5.

Ai sensi ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 470/2024 la Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente le Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, provvedono ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, 2 dottorandi (per l'Accademia di Arte Drammatica, e gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, 1 dottorando) che partecipano (che partecipa) alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.